

a cura di **Guido Sagliaschi** e **Immacolata Lepri** (*) e del **Centro Studi Internazionali GEB Partners** (**)

Brasile

Short-term loans

In data 4 aprile 2011, la *Central Bank* brasiliana ha emanato il Regolamento n. 3.967, il quale estende l'**aliquota del 6%** della *financial transactions tax* alle cd. «**simultaneous exchange transactions**», poste in essere nel contesto della rinegoziazione di finanziamenti esteri sotto forma di *short-term loans*. Coerentemente, in data 7 aprile 2011, il governo brasiliano ha adottato il Decreto n. 7.457 il quale estende, ai suindicati fini, il periodo di durata degli *short-term overseas loans*, da un anno a due anni (precisamente, da 360 giorni a **720 giorni**).

La *financial transactions tax* sugli *short-term overseas loans* è stata aumentata al 6% in data 29 marzo 2011, con Decreto n. 7.456.

Per effetto delle nuove norme, i finanziamenti di durata fino a 720 giorni sono assoggettati alla *financial transactions tax* del 6%; quelli di durata superiore a 720 giorni sono invece assoggettati all'aliquota dello 0%.

Il Regolamento n. 3.967 è entrato in vigore in data 5 aprile 2011; il Decreto n. 7.457 è entrato in vigore il 7 aprile 2011.

Canada

Il Québec Business Corporations Act

Il 14 febbraio 2011 è entrato in vigore in Canada il *Québec Business Corporations Act* (QBCA), che sostituisce, abrogandolo interamente, il previgente *Québec Companies Act* (QCA). Contestualmente, è altresì entrato in vigore, sostituendo la precedente normativa, la riforma in tema di obblighi pubblicitari per le imprese. Le *corporations* regolate dalla Parte 1A del QCA saranno automaticamente trasformate a partire dall'entrata in vigore del QBCA; le *corporations* regolate dalla Parte 1 del QCA, invece, continueranno ad essere disciplinate dalla precedente normativa per ulteriori cinque anni, fino al 14 febbraio 2016, data in cui verranno automaticamente poste in liquidazione se non si saranno nel frattempo adeguate alla nuova normativa. Per entrambi i tipi di *corporations*, peraltro, dovranno essere modificati gli statuti e, se emessi, i certificati azionari, in modo tale da tenere conto dei nuovi requisiti di legge. Il QBCA introduce, inoltre, una nuova disciplina in tema di **patti parasociali** che coinvolgono tutti i soci (*unanimous shareholders agreements* - USA), applicabile a tutte le società, non solo alle *corporations*. Gli USA, infatti, saranno resi accessibili a tutti i creditori della società e saranno soggetti al **controllo di legittimità** da parte delle corti competenti, le quali avranno il potere di modificarli se contrari alla normativa vigente. Tra i nuovi oneri di pubblicità si segnala altresì la comunicazione che deve essere necessariamente inviata al Registro delle Imprese del Quebec nel caso in cui gli azionisti decidano di rimuovere l'organo amministrativo o comunque privarlo dei relativi poteri; nel qual caso la società dovrà indicare chiaramente a quale sog-

(*) Studio Pavia e Ansaldo. Hanno collaborato Guido Sagliaschi, Federico Sommariva e Immacolata Lepri per: Canada, Nuova Zelanda, Svizzera.

(**) Di Piergiorgio Valente e Caterina Alagna per: Brasile, Francia, Giappone, Repubblica Ceca, Singapore, Turchia, Ucraina.

getto siano attribuiti detti poteri. Si segnala, infine, la necessità di rivedere le opzioni di acquisto/vendita e più in generale gli accordi che comportano **la cessione differita di partecipazioni**, in ragione delle entrate in vigore dei nuovi principi contabili IFRS nel gennaio 2011, che incidono nei meccanismi di calcolo del prezzo.

Francia

Compartmentalisation regime per profitti distribuiti dalle SICAV francesi

A partire dal 7 aprile 2011, i profitti distribuiti dalle SICAV francesi agli investitori esteri beneficiano del cd. «*compartmentalisation regime*» (o «*transparency regime*»), già in vigore per gli investitori francesi.

L'**estensione ai soggetti non residenti** si giustifica con l'esigenza di attrarre sempre più investitori esteri nelle SICAV francesi.

Per effetto delle nuove norme:

- **nessuna ritenuta** viene applicata in Francia sui redditi derivanti dalle *securities* (nelle SICAV). Inoltre, l'investitore estero potrà direttamente richiedere l'applicazione dei benefici convenzionali (la SICAV francese non sarà in alcun modo «*coinvolta nel processo*»);
- il **trattamento fiscale del reddito di fonte francese** dipende dalla **natura** del reddito medesimo:
 - 1) nel caso degli **interessi**, è prevista l'esenzione da ritenuta alla fonte (sempre che non vengano corrisposti a soggetti in Paesi cd. «*non-cooperativi*»);
 - 2) nel caso dei **dividendi**, la misura della ritenuta alla fonte applicabile dipende dallo *status* del percipiente (i.e., 15% se si tratta di *non-profit organizations*, 19% in caso di persone fisiche, 25% per le società), tenendo altresì conto delle disposizioni convenzionali.

Giappone

Proposte di riforma fiscale

Le proposte per la riforma fiscale giapponese del 2011, annunciate nel dicembre 2010, prevedono la **riduzione di 5 punti** percentuali dell'**aliquota d'imposta** effettiva sul **reddito delle società** (pari a circa il 40%).

In considerazione del fatto che le suindicate proposte non sono state approvate entro la data prefissata (i.e., fine marzo 2011), alcune *Special Measures* (approvate in conseguenza delle calamità naturali dell'11 marzo 2011), le quali avrebbero dovuto perdere efficacia il 31 marzo 2011, sono state invece prorogate al 30 giugno 2011, fra cui le seguenti:

- l'aliquota d'imposta sul reddito delle piccole-medie imprese, già al 18%, è stata aumentata al 22%;
- a favore delle piccole-medie imprese, sono state introdotte disposizioni speciali in materia di *bad debt relief*.

Nuova Zelanda

Normativa contro la pirateria digitale

Il 14 aprile il parlamento neozelandese ha approvato una nuova e controversa legge sul *copyright* (*Copyright [Infringing File Sharing] Amendment Bill*) che entrerà in vigore il 1° settembre 2011 per le tradizionali reti Internet e da ottobre 2013 per le reti di dispositivi mobili; **abroga e sostituisce** la Sezione 92A della Legge sul *copyright* del 1994 (*The Copyright Act*). Tali disposizioni erano state inserite nella legge per mezzo di un emendamento del 2008 (*Section 53 of the Copyright [New Technologies and Performers Rights] Amendment Act 2008*), senza tuttavia trovare applicazione a causa delle dure proteste che avevano seguito la promulgazione. La Sezione 92A avrebbe infatti attribuito ai *provider* di servizi Internet (ISP) **la facoltà di chiudere gli account** di utenti che avessero ripetutamente violato la legge sul diritto d'autore scaricando materiale musicale e/o cinematografico senza adeguata licenza. La nuova normativa istituisce un sistema secondo il quale il titolare di diritti d'autore avrà la possibilità di inviare al provider di servizi Internet una notifica di presunta violazione del *copyright* da parte di un utente; a quel punto il provider invierà a sua volta fino a un massimo di tre avvertimenti all'account in questione; nel caso in cui gli avvisi vengano ignorati, il titolare di *copyright* avrà la facoltà di citare in giudizio l'utente davanti a un tribunale creato appositamente per risolvere questo genere di controversie (*The Copyright Tribunal*). A seconda dell'entità della violazione e del danno subito dal titolare di diritti d'autore, la sanzione potrà raggiungere un massimo di 15.000 dollari neozelandesi (corrispondenti approssimativamente a 8.000 euro).

L'**aspetto più controverso** della nuova normativa riguarda l'impossibilità per l'utente accusato di aver violato la legge sul *copyright* di avvalersi di un avvocato. Si presume infatti che le accuse avanzate dal titolare di diritti d'autore siano giustificate e dotate di fondamento. Pertanto spetterà esclusivamente all'accusato dimostrare la propria innocenza dinnanzi al tribunale. I critici hanno fatto notare che con questo sistema, persone o attività potrebbero essere **ingiustamente punite** nel momento in cui il *download* venisse effettuato a loro insaputa da utenti che avessero illegalmente usufruito della loro connessione Internet.

Repubblica Ceca

Modifiche al VAT Act

Dal 1° aprile 2011, hanno acquistato efficacia le modifiche al *VAT Act*. Tra le principali, si segnalano:

- l'introduzione del **regime del «reverse charge»** con riferimento ad alcune prestazioni di servizi (i.e., *supplies of construction and assembly work, supplies of scrap metal and waste, trading in emission allowances*);
- l'introduzione di un **nuovo concetto di «tax liability»** con riguardo al pagamento da effettuarsi da parte del fornitore: *«the liability should apply where the supplier deliberately did not pay the VAT or could not pay the tax»*.

Singapore

Trattato contro le doppie imposizioni con l'Irlanda e la Spagna

In data 8 aprile 2011 è entrato in vigore il trattato contro le doppie imposizioni sottoscritto da Singapore con l'**Irlanda**. Le sue disposizioni si applicano con **efficacia retroattiva**, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il trattato contiene, tra le altre, disposizioni che prevedono l'**esenzione**, nello Stato della fonte, del **reddito derivante dal traffico aereo e marittimo internazionale** e **ritenute ridotte su dividendi, interessi e royalties**.

Il 13 aprile 2011, Singapore ha sottoscritto una convenzione contro le doppie imposizioni con la **Spagna**. Il nuovo trattato prevede l'**esenzione da ritenuta alla fonte** per i **dividendi**, quando il percipiente è una società che detiene almeno il 10% del capitale della società che paga i dividendi. In tutti gli altri casi, si applica una ritenuta del 5%. Per i **pagamenti di interessi e royalties** si applica invece una **ritenuta del 5%**.

Svizzera

Revisione della legge su market abuse e reati finanziari

Il 17 dicembre 2010 il governo federale svizzero ha introdotto una serie di modifiche normative, concretizzatesi nell'**estensione delle competenze di vigilanza** della FINMA (l'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari). Alcune pratiche di mercato che non ricadono nelle previsioni del Codice penale - che punisce l'*insider trading* e la manipolazione dei prezzi - ma che sono considerate **pericolose e potenzialmente dannose** per il sistema finanziario (come ad esempio lo *scalping* e il *front running*, sempre con riferimento all'*insider trading*) sono definite e punite dalla FINMA qualora siano state poste in essere da soggetti sottoposti a vigilanza. Tali norme verranno applicate anche ai soggetti partecipanti ai mercati che non sono sottoposti a vigilanza, come *hedge funds* o altri investitori privati. Le novità normative sono state adottate con riferimento alla Direttiva europea 2003/6/EC del 28 gennaio 2003 e sono da considerarsi come **norme di vigilanza**: la FINMA, del resto, in base alla nuova normativa, non sarà autorizzata a comminare sanzioni di carattere penale, ma, tuttavia, potrà: a) **emettere** un preavviso (diffida) al soggetto autore della violazione; b) **pubblicare** la relativa decisione; c) **sequestrare** i profitti illecitamente prodotti.

Turchia

Il regime di tax amnesty

Secondo il regime di *tax amnesty* (**scudo fiscale**) introdotto nel febbraio 2011, i contribuenti turchi hanno la possibilità di presentare alle autorità fiscali una **dichiarazione scritta** «*increasing their tax base*» con riferimento agli anni 2006-2009.

In conseguenza della suindicata *voluntary disclosure*, da effettuarsi entro il 31 maggio 2011, è previsto il pagamento di una *additional agreed tax*.

Ucraina

Codice tributario ucraino

In data 1° aprile 2011 è entrata in vigore la Sezione III (*Corporate Profit Tax*) del Codice tributario ucraino. Le principali **modifiche** introdotte dalla citata Sezione sono le seguenti:

- l'**aliquota di imposta sul reddito** è prevista al 23%;
- le **spese per consulting e marketing services** forniti da non residenti sono deducibili in un ammontare che non eccede il 4% dei ricavi «*from sales of products*» relativi all'anno precedente;
- le **royalties** non sono deducibili se:
 - 1) il soggetto non residente presenta un *offshore status*;
 - 2) il soggetto non residente non è il beneficiario effettivo delle royalties;
 - 3) le royalties sono corrisposte a soggetti non residenti con riferimento a *IP rights* originariamente registrati in Ucraina; e/o
 - 4) il soggetto non residente non è assoggettato a tassazione, con riguardo alle royalties, nel suo Stato di residenza.

LIBRI

Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa

di Guido e Andrea Vasapolli

XVIII Edizione, Ipsoa Editore, 2011, pagg. 2688, € 139,00

Arrivato alla **XVIII edizione** è lo strumento indispensabile per affiancare professionista e azienda nella redazione del **bilancio d'esercizio** e nella determinazione del **reddito d'impresa**.

Il volume analizza nel dettaglio gli schemi di **stato patrimoniale** e di **conto economico**, la nota integrativa ed i principi per la determinazione del reddito d'impresa, tenendo conto delle ultime novità legislative. Prende quindi in esame gli **aspetti civilistici, fiscali e contabili** delle singole **poste di bilancio**. Gli Autori affrontano l'argomento in modo chiaro e schematico, evidenziando, per ciascuna voce, le rilevazioni contabili, i prospetti di raffronto tra la normativa civilistica e fiscale e i relativi principi contabili.

Il testo è completato dalla descrizione dei libri e registri obbligatori richiesti dalla normativa civilistica e fiscale.

L'edizione 2011 recepisce e commenta, oltre alla Legge di stabilità 2011, altri importanti provvedimenti normativi.

Tra le principali novità ricordiamo: la nuova documentazione per evitare le sanzioni in materia di transfer pricing; le plusva-

lenze e minusvalenze da "sale and lease back"; le operazioni con parti correlate; il coordinamento delle disposizioni sull'interpello; le ultime interpretazioni in materia di interessi passivi, Tremonti ter, spese per alberghi e ristoranti, emolumenti degli amministratori; le nuove interpretazioni antielusive; trasferibilità dell'avviamento in caso di conferimento di azienda; la deducibilità dei costi non di competenza quando accertati; le imposte differite su avviamento da fusione; l'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori civilistici; IRAP; le rimanenze delle opere pluriennali; il nuovo accertamento del consolidato nazionale e, infine, la restituzione delle ritenute dai soci alle società di persone.

Per informazioni o per l'acquisto:

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**

